



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° IX / 3778

Seduta del 18/07/2012

Presidente

ROBERTO FORMIGONI

Assessori regionali

ANDREA GIBELLI *Vice Presidente*
VALENTINA APREA
DANIELE BELOTTI
GIULIO BOSCAGLI
LUCIANO BRESCIANI
RAFFAELE CATTANEO
ROMANO COLOZZI
ALESSANDRO COLUCCI

GIULIO DE CAPITANI
ROMANO LA RUSSA
CARLO MACCARI
MARGHERITA PERONI
MARCELLO RAIMONDI
GIOVANNI ROSSONI
LUCIANA MARIA RUFFINELLI
DOMENICO ZAMBETTI

Con l'assistenza del Segretario Marco Pilloni

Su proposta dell'Assessore Gianni Rossoni

Oggetto

MODIFICHE ALL'ALLEGATO "A" DELLA D.G.R. N. VIII/4890 DEL 2007, "PROCEDURE E MODALITA' OPERATIVE PER L'AVVIAMENTO A SELEZIONE NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI PERSONALE DA INQUADRARE NEI LIVELLI ECONOMICI E FUNZIONALI PER I QUALI E' PREVISTO IL SOLO REQUISITO DELL'ASSOLVIMENTO DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO" CON SPECIFICO RIFERIMENTO ALLA TABELLA CONTENENTE I PUNTEGGI RELATIVI AL PARAGRAFO 2) "CARICO FAMILIARE"

Il Dirigente

Ada Fiore

Il Direttore Generale

Sabrina Sammuri

L'atto si compone di 6 pagine

di cui / pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTI:

- l'art. 16 della L. 28 febbraio 1987, n. 56, recante norme in materia di avviamento a selezione presso le pubbliche amministrazioni;
- il D.p.r. 7 luglio 2000, n. 442 "Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per il collocamento mirato dei lavoratori", ed in particolare l'articolo 1, comma 2, che demanda alle Regioni la definizione delle procedure di avviamento a selezione presso le pubbliche amministrazioni;
- il D.lgs. 21 aprile 2000, n. 181 "Disposizioni per agevolare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'art. 45, comma 1, lett. A, della legge 17 maggio 1999 n. 144", come modificato dal D.lgs. 297/02, che attribuisce alle Regioni la potestà normativa in materia di revisione e razionalizzazione delle procedure di collocamento, demandando ad appositi atti la definizione delle relative modalità di attuazione;
- il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" ed in particolare l'articolo 35 che disciplina le assunzioni del personale nelle pubbliche amministrazioni;

VISTA la l.r. 28 settembre 2006, n. 22 "Il mercato del lavoro in Lombardia" la quale, in attuazione del processo strutturale del mercato del lavoro, ha riconosciuto alle Province un importante ruolo nel modello di governo regionale mediante l'attribuzione di specifiche funzioni amministrative;

RICHIAMATO in particolare l'art. 5 della l.r. 22/2006, il quale prevede che le pubbliche amministrazioni, ad eccezione di quelle di cui all'art. 117, comma 2, lett. g) della Costituzione, provvedono all'avviamento a selezione di personale da inquadrare nei livelli economici e funzionali per i quali è richiesto il solo requisito dell'assolvimento della scuola dell'obbligo sulla base delle procedure definite dalla Giunta Regionale e con le modalità di seguito indicate:

- richiesta alla Provincia competente per territorio;
- reclutamento autonomo, previa adeguata e diffusa informazione mediante pubblico avviso nonché contestuale comunicazione alla Provincia di competenza;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

RICHIAMATA la d.g.r. 15 giugno 2007, n. VIII/4890 come modificata dalla DGR VIII/9917 del 29 luglio 2009, che ha definito le modalità di formazione delle graduatorie, nonché le procedure e le modalità per l'avviamento a selezione nelle pubbliche amministrazioni di personale da inquadrare nei livelli economici e funzionali per i quali è previsto il solo requisito dell'assolvimento della scuola dell'obbligo, di cui all'art. 5 della l.r. n. 22/2006;

RILEVATO che la D.G.R. n. VIII/4890 del 2007 e s.m.i. (Allegato "A" paragrafo 2) individua il carico familiare quale criterio di riferimento per la formazione delle graduatorie per l'avviamento a selezione degli aventi diritto all'assunzione presso le pubbliche amministrazioni;

DATO ATTO che al paragrafo 2) dell'Allegato "A" della citata D.G.R. n. VIII/4890 del 2007, la Tabella dei punteggi del "Carico familiare" riconosce 10 punti ovvero 20 punti, in caso di nucleo monoparentale, ai soggetti «*con familiare disabile fiscalmente a carico, figlio minore, o con invalidità superiore al 45% e con redditi non assoggettabili ad IRPEF*»;

EVIDENZIATO che la suddetta attribuzione di punteggio non tiene conto di un'ulteriore peculiare fattispecie di nucleo familiare in cui è presente un figlio minore d'età e con invalidità superiore al 45%, ed equipara nei punteggi situazioni tra loro non assimilabili (figlio minore normodotato e figlio minore con invalidità superiore al 45%), con possibile pregiudizio per l'avente diritto ai fini dell'inserimento in graduatoria;

DATO ATTO dell'istruttoria, avviata dall'ufficio regionale competente su puntuale segnalazione, che ha evidenziato, anche a seguito di confronto interno ed esterno, l'opportunità di apportare alcune modifiche al punto 2 "Carico familiare", allegato A della D.G.R. n. VIII/4890/2007, volte a differenziare nel punteggio soggetti fra loro non equiparabili, quali i figli minori normodotati ed i figli minori con invalidità superiore al 45%;

RITENUTO pertanto opportuno procedere alla parziale modifica, sia nel testo che nella quantificazione dei punteggi, della Tabella "Carico familiare" del paragrafo 2) dell'Allegato "A" della D.G.R. n. VIII/4890/2007, nei seguenti termini:



Regione Lombardia

LA GIUNTA

-
- punti 5, per ogni familiare fiscalmente a carico o con redditi non assoggettabili ad IRPEF;
 - punti 10, per ogni familiare con invalidità superiore al 45%, fiscalmente a carico o con redditi non assoggettabili ad IRPEF;
 - punti 10, per ogni figlio minore d'età fiscalmente a carico o con redditi non assoggettabili ad IRPEF;
 - punti 15, per ogni figlio minore d'età con una invalidità superiore al 45%, fiscalmente a carico o con redditi non assoggettabili ad IRPEF;

Per nucleo monoparentale:

- punti 10, per ogni familiare fiscalmente a carico o con redditi non assoggettabili ad IRPEF;
- punti 20, per ogni familiare con invalidità superiore al 45%, fiscalmente a carico o con redditi non assoggettabili ad IRPEF;
- punti 20, per ogni figlio minore d'età fiscalmente a carico o con redditi non assoggettabili ad IRPEF;
- punti 25, per ogni figlio minore d'età con una invalidità superiore al 45%, fiscalmente a carico o con redditi non assoggettabili ad IRPEF;

CONSIDERATO che, con le suddette modifiche, la Tabella meglio individua le fattispecie ed i differenti soggetti fiscalmente a carico, consentendo una più coerente attribuzione di punteggio in ordine al criterio del “Carico familiare” e nel contempo una formulazione più corretta delle graduatorie per l'avvicinamento a selezione presso le pubbliche amministrazioni;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la modifica all'Allegato “A”, parte integrante e sostanziale, della D.G.R. 15 giugno 2007, n. VIII/4890, modificando come di seguito la Tabella contenuta nel paragrafo 2) “Carico familiare”:



Regione Lombardia
LA GIUNTA

Per ogni familiare fiscalmente a carico o con redditi non assoggettabili ad IRPEF

punti 5

Per ogni familiare con invalidità superiore al 45%, fiscalmente a carico o con redditi non assoggettabili ad IRPEF

punti 10

Per ogni figlio minore d'età fiscalmente a carico o con redditi non assoggettabili ad IRPEF

punti 10

Per ogni figlio minore d'età con una invalidità superiore al 45%, fiscalmente a carico o con redditi non assoggettabili ad IRPEF

punti 15

Per nucleo monoparentale:

Per ogni familiare fiscalmente a carico o con redditi non assoggettabili ad IRPEF

punti 10

Per ogni familiare con invalidità superiore al 45 %, fiscalmente a carico o con redditi non assoggettabili ad IRPEF

punti 20

Per ogni figlio minore d'età fiscalmente a carico o con redditi non assoggettabili ad IRPEF

punti 20

Per ogni figlio minore d'età con una invalidità superiore al 45%, fiscalmente a carico o con redditi non assoggettabili ad IRPEF

punti 25



Regione Lombardia

LA GIUNTA

2. di stabilire che eventuali variazioni del carico fiscale relative al nucleo familiare, atte ad incidere sul punteggio della graduatoria, dovranno essere dimostrate mediante adeguata certificazione che attesti l'innovato stato di fatto;
3. di stabilire altresì che le Amministrazioni provinciali provvedano a dare attuazione alle disposizioni della presente deliberazione individuando per i rispettivi territori le opportune modalità applicative ed organizzative;
4. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della D.G. Occupazione e Politiche del Lavoro.

IL SEGRETARIO
MARCO PILLONI